

COMUNE DI MANZIANA
Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO
E DEL RELATIVO CANONE

(COSAP)

Indice:

Titolo 1 – Disposizioni amministrative

Capo I Principi generali.

- Art. 1** – Oggetto del regolamento
- Art. 2** – Definizione di suolo pubblico
- Art. 3** – Autorizzazione e concessione di occupazione
- Art. 4** – Occupazioni d'urgenza
- Art. 5** – Domanda di occupazione
- Art. 6** – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.
- Art. 7** – Durata dell'occupazione

Capo II Prescrizioni tecniche.

- Art. 8** – Esecuzione di lavori e di opere
- Art. 9** – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 10** – Autorizzazione ai lavori
- Art. 11** – Occupazioni occasionali
- Art. 12** – Obblighi del concessionario
- Art. 13** – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 14** – Revoca della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 15** – Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

Capo III Tipologie di occupazione.

- Art. 16** – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 17** – Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette
- Art. 18** – Occupazioni con griglie ed intercapedini
- Art. 19** – Passi carrabili
- Art. 20** – Mestieri girovaghi ed artistici
- Art. 21** – Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie
- Art. 22** – Parcheggi di autovetture private
- Art. 23** – Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi)
- Art. 24** – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 25** – Affissioni e pubblicità
- Art. 26** – Distributori di carburanti – distributori di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica
- Art. 27** – Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)
- Art. 28** – Norma di rinvio

Titolo II – Canone di concessione o autorizzazione

Capo I Principi generali.

- Art. 29** – Istituzione del canone
- Art. 30** – Criteri di imposizione
- Art. 31** – Versamento del canone
- Art. 32** – Riduzioni
- Art. 33** – Aumento canone in occasione di Fiere e Manifestazioni
- Art. 34** – Esenzioni
- Art. 35** – Sanzioni
- Art. 36** – Ruoli coattivi
- Art. 37** – Rimborsi

Capo II Determinazione delle tariffe del canone .

- Art. 38** - Tariffe delle occupazioni permanenti
- Art. 39** – Tariffe occupazioni temporanee

Capo III Prescrizioni finali

- Art. 40** – Norma di rinvio
- Art. 41** – Vigenza del regolamento
- Art. 42** – Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

TITOLO 1 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I Principi generali.

Art. 1 Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Manziana, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n° 446 e **successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 2. Definizione di suolo pubblico.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3. Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purchè gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione e precisamente:

- a) **per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'Ufficio tecnico;**
- b) **per le occupazioni permanenti poste in essere attraverso la realizzazione di passi carrabili o accessi pedonali:**

- all'Ufficio tecnico, se si tratta di passi carrai la cui esecuzione comporta modifiche del piano stradale, ai sensi dell'art. 44, 4° comma del decreto legislativo 15.11.1993, n.507;
 - all'Ufficio Polizia Municipale, se si tratta di semplici accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, di cui all'art.44, comma 7 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, in corrispondenza dei quali gli interessati intendano apporre cartello di divieto di sosta;
- c) per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio tecnico;
- d) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio tecnico;
- e) per le occupazioni temporanee, riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, all'Ufficio Polizia Municipale;
- f) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio tecnico;

Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno al versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica, Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e dei posizionamento dell'ingombro.

5. Il Comune può pretendere il versamento di un deposito cauzionale, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni al demanio comunale.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 6 Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali ulteriori pareri, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, **entro 30 giorni** dal ricevimento della richiesta.

2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Settore Strade;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

8. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

9. Copia dell'atto di concessione o di autorizzazione sarà inviato a cura del responsabile del servizio al servizio finanziario per l'accertamento della relativa entrata.

Art. 7 Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II Prescrizioni tecniche.

Art 8 Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 9 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.33 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dal vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10 Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11 Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art. 2.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 12 Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore Strade, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

5. Il Concessionario è obbligato a versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 13 Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;

d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;

e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonchè di altri eventuali oneri a carico del concessionario.

f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 14 Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo.

Art. 15 Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quanto stabilito dall'art. 34, comma 4 del presente Regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III Tipologie di occupazione.

Art. 16 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi, cartelli pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17 Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18 Occupazioni con griglie ed intercapedini.

2. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19 Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione.

2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla

sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili, in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile, al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Art. 20 Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni **lavorativi** prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purchè vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguite le prescrizioni, **ivi compresa l'ubicazione**, che verranno indicate dall'Ufficio Polizia Municipale.

2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

3. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, in contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonchè dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22 Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Manziana a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

I. Per le autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 24 Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.

a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.

b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche **le disposizioni vigenti.**

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 (sessanta) minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 (cinquecento) metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.

6. Spettacolo viaggiante.

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Mercati coperti.

Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.

9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 25 Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 26 Distributori di carburanti – distributori di tabacchi e altri impianti di distribuzione automatica.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;

2. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione automatica e la conseguente occupazione di suolo o soprassuolo comunale, nella cui autorizzazione dovrà essere indicata la durata della stessa, è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate dal comune.

Art. 27 Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 28 Norma di rinvio.

I. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Capo I – Principi generali

Art. 29 – Istituzione del canone.

- 1. L'occupazione sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per l'imposizione del pagamento di un canone in capo al soggetto occupante.**
- 2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.**

Art. 30 Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 3 (tre) categorie; l'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purchè aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Art. 31 Versamento del canone.

- 1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.**
2. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda **Euro 516,46 (cinquecentosedici/quarantasei).**
3. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico.
- 4. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.**
- 5. Il canone annuale dovuto per l'occupazione dei posteggi presso l'area mercatale potrà essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno o, in alternativa, in quattro rate di pari importo, senza interessi, aventi rispettiva scadenza: 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio - 31 ottobre.**
6. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
8. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione ed in questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

9. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di *concessione per motivi di pubblico interesse*, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

10. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato per eccesso o per difetto a seconda dei rispettivi decimali; per importi uguali o inferiori ad € 5,00 la riscossione verrà effettuata per arrotondamento nella misura di € 5,00.

11. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite:

- **il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;**
- **il versamento diretto presso la Tesoreria comunale;**
- **il versamento diretto presso l'ufficio economato o altro incaricato.**

Art. 32 Riduzioni.

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purchè riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo, politico e **ricreativo**.

2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.

3. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

4. **Un ulteriore 30%** viene concesso alle occupazioni temporanee di durata superiore a quindici giorni.

5. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta dell'ulteriore 50% e viene riscossa mediante convenzione. Il pagamento del canone, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 31.a, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione del pagamento del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

6. Si applica una **riduzione del 30%** a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi ed ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti. Viene applicata la riduzione del 50% agli spettacoli viaggianti. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una ulteriore riduzione dell'80%.

7. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie

8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta all'80% .

9. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 33 Aumento canone in occasione di FIERE e MANIFESTAZIONI

1. Si applica un aumento del 70% del canone, per occupazioni temporanee relative al commercio su aree pubbliche in occasione di fiere e manifestazioni.

Art. 34 Esenzioni.

I. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;

a-bis) le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune, o dal Comune con altri enti, associazioni e/o privati e viceversa, autorizzate dalla Giunta Comunale.

a-ter) le occupazioni realizzate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), definite dall'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

a-quater) tutte le manifestazioni di privati, enti ed associazioni, con o senza scopo di lucro, che ottengono il patrocinio dal Comune.

- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile
- l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) occupazioni di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi) ;
- p) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q) occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, **dalle Province, dai Comuni** e loro Consorzi **ad eccezione della tipologia di occupazioni di cui all'art. 63, comma 2, punto f) del D. Lgs.vo 15.12.97 n° 446**, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, nonché le occupazioni temporanee, realizzate da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- r) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- s) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- t) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- u) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- v) occupazioni di aree cimiteriali;
- w) le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- y) occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, comunque, le occupazioni di suolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi realizzati da privati;**
- z) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati – i mercati coperti -impianti pubblicitari, etc.. **Inoltre le occupazioni effettuate a seguito di convenzione con il Comune per opere di urbanizzazione su aree pubbliche, che a lavori ultimati e previo definitivo collaudo, vengano cedute al Comune.**

Art. 35 Sanzioni.

- 1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 51,65 a € 516,46, con l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge n° 689/81, fatta eccezione per le violazioni delle occupazioni abusive.**

2. Alle occupazioni considerate abusive si applica una sanzione pari al canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale.
3. Il concessionario può definire in via agevolata il pagamento di dette sanzioni mediante il versamento della somma pari ad un 1/4 della sanzione commisurata nell'avviso di accertamento entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso medesimo, ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali.
4. E' sempre ammessa la procedura del ravvedimento operoso dal concessionario che presenta spontaneamente la denuncia, entro il termine di un mese dal rilascio della occupazione, usufruendo nella fattispecie del pagamento agevolato della sanzione nella misura del 25% .
5. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
6. La sanzione è irrogata dal Dirigente competente sulla base del verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.
7. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
8. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, e previa formale messa in mora del debitore.

Art. 36 Ruoli coattivi.

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in una unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.
3. Non si procede ad attività istruttorie e di accertamento nonché l'iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dell'importo dovuto sia inferiore ad € 10,33.

Art. 37 Rimborsi

1. La semplice dichiarazione di non avere effettuato l'occupazione non comporta restituzione del canone dovuto in base all'atto concessorio.
2. Il procedimento relativo alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone per occupazione deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
3. Circa gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare viene riconosciuto il tasso di interesse vigente.
4. Non si effettua il rimborso del canone qualora sia di ammontare inferiore ad Euro 10,33.

Capo II Determinazioni delle tariffe del canone.

Art. 38 Tariffe delle occupazioni permanenti.

1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni mq. e per anno.
2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, soprassuolo. Per ogni mq. e per anno.
3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico - Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno.

4. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli.
5. Occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi, e comunque, ulteriori modifiche tariffarie, dovute per legge, si intendono recepite.
6. Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio
7. occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati in area privata; per mq. ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.

Per dette fattispecie consultare le schede allegate

Art. 39 Tariffe occupazioni temporanee.

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.
2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per mq.
3. Occupazioni con tende.
4. Scavi - Suolo (forfait - sottosuolo)
5. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa maggiorata del 20%.

Per dette fattispecie consultare le schede allegate

Capo III Prescrizioni finali.

Art. 40 Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 41 Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione del Consiglio Comunale .

Art. 42 Disposizioni finali

E' abrogato il precedente regolamento per le concessioni e le autorizzazioni per l'applicazione della Cosap, ed i provvedimenti conseguenti, emanati dal Comune, contrari o incompatibili con le norme del presente Regolamento. E' fatto salvo il potere di applicazione delle sanzioni amministrative e del canone, per le violazioni accertate fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. E' altresì fatta salva la riscossione coattiva di quanto non versato per le occupazioni di suolo pubblico concesso prima della entrata in vigore del presente Regolamento.